



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 21 DEL 10-04-2026

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI ESTATE 2026

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, come integrata dalla legge 100/2012 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70. Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e s.m.i. con cui viene istituito il Corpo Forestale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 35 che ha sostituito l'articolo 34 della predetta legge regionale n. 16/1996, concernente il "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi";

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;

VISTO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – triennio 2023-2025, approvato con D.P.Reg. n. 560/GAB del 2 agosto 2023;

VISTO il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

VISTA la nota prot. n. 15543 del 19/02/2026, integrata con la nota prot. n. 16266 del 23/02/2026 con le quali il Servizio 4 "Antincendio Boschivo" del Comando del Corpo Forestale, rappresenta che:

- determinare con ampio margine di anticipo l'inizio della campagna antiincendio boschivo, attesa l'inaffidabilità scientifica delle previsioni metereologici che con orizzonte temporale superiore ai 15 giorni, presuppone l'effettuazione di uno studio meramente statistico;
- Grazie al sistema ASTUTO, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è in grado di accedere alla base dati (popolazione) affidabile che comprende, fra gli altri, gli

incendi boschivi verificatisi fin dagli anni '80;

- Sono stati elaborati i dati storici, estraendoli dal SIF relativi a tutti gli incendi boschivi perimetrati dal CFRS, verificatisi dal 2015 al 2025, che ammontano a circa 10.300;
- è stato analizzato l'intero dataset degli incendi (boschivi e di vegetazione) degli ultimi 5 anni, dal 2021 al 2025, sui quali è intervenuto il CFRS, per un totale di circa 45.000 eventi;
- negli ultimi 5 anni "il picco assoluto" della stagione, considerata la totalità degli eventi, risulta posizionato nella prima decade di agosto;
- dall'analisi dei dati, il Servizio Antincendio Boschivo del CFRS indica come periodo ideale per il dispiegamento della Campagna AIB 2026, bilanciando sicurezza e copertura statistica, con una copertura teorica da parte del dispiegamento del dispositivo antincendio superiore al 98,6% degli eventi e di oltre il 99% della superficie percorsa dal fuoco, il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre;

CONSIDERATO che il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con nota prot. n. 012495 del 6 marzo 2026 assunto al protocollo del Comando al n. 21193 del 9.03.2026, ha acquisito le prescritte intese del Dipartimento regionale della Protezione civile come previsto al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1;

RITENUTO in ossequio a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, di dover indicare le date di apertura e chiusura della campagna antincendio boschivo per l'anno 2026;

ATTESO che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto in aree incolte o abbandonate;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio finalizzate a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alle normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che il comma 6-bis dell'art. 182 del testo Unico sull'Ambiente attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Campobello di Licata registra nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli, derivante dalle alte temperature, e che occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, finalizzate a eliminare o limitare il rischio di incendi pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 40 comma 4 della L.R. 16/1996, il quale stabilisce che fino all'approvazione del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che attribuisce le competenze dei sindaci;

RITENUTO opportuno emanare anche per la stagione estiva 2026 le norme per la prevenzione degli incendi;

VISTO il D.A. n. 63/GAB del 12/03/2026, con cui l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana decreta l'inizio della stagione antincendio boschivo per l'anno 2026;

RITENUTO individuare, in via cautelativa, come periodo di massimo rischio per gli incendi quello compreso tra il **15 Maggio** e il **31 Ottobre 2026**;

VISTI gli art. 423, 423bis e 650 del C.P.;

In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto,

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal **15 MAGGIO al 31 OTTOBRE 2026** è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quello appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di

materiale acceso o incandescente.

Art. 2

Tutti i proprietari, possessore e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'**obbligo**, entro il termine perentorio del **15 Maggio 2026**, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata o banchina, provvedendo alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata o banchina.

Gli stessi proprietari restano inoltre obbligati, fino al **31 Ottobre 2026**, al mantenimento dei terreni in condizioni di stato tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea che possono determinare causa di innesto e di diffusione di incendi.

Art. 3

Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi restano obbligati alla rimozione di sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati e/o agli impianti e attrezzature nonché realizzare ai confini del fondo medesimo una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri libera e sgombra dalle predette sterpaglie o vegetazione secca, al fine di evitare la propagazione di incendi.

Art. 4

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'**obbligo** di darne immediato avviso al numero unico di emergenza "**112**" o al Corpo Forestale mediante numero verde "**1515**", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "**115**", alla Polizia di Stato, ai Carabinieri **0922877062**, alla Guardia di Finanza e al locale Comando di Polizia Municipale "**0922838812**".

Art. 5

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della legge 353/2000 in materia di destinazione, edificazione e pascolo, le violazioni all'art. 1 della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti anche solo potenzialmente all'innescio di un incendio, sono punite;

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00 così come previsto dall'art. 10 comma 6 della legge 353/2000.

- Le violazioni alle altre norme della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, pari al doppio del minimo più favorevole di un terzo del massimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti e può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all'ordine sindacale.

Art. 6

Gli uffici Comunali della Protezione Civile e la Polizia Municipale avranno il compito di raccogliere le segnalazioni trasmesse dai cittadini ed effettuare i sopralluoghi, anche congiunti con i Tecnici o altre Forze di Polizia, su aree segnalate o interessate da incendi.

Il IV Settore Urbanistica e Lavori Pubblici resta incaricato, per quanto di competenza, all'esecuzione di quanto stabilito nella presente Ordinanza, nel rispetto delle competenze ascritte allo stesso settore.

Art. 7

La presente Ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge e sulla apposita sezione online dell'Albo Pretorio comunale. Sarà trasmessa, inoltre, alla Prefettura di Agrigento, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al Distaccamento del Corpo Forestale, al Commissariato di Polizia di Licata, alla locale Stazione dei

Carabinieri, al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Licata.

Art. 8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune è da intendersi formalmente notificata a tutti i cittadini.

SI RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Sicilia entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

F.to VITO TERRANA

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.